



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

## PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE

**Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC -  
Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche  
di Genere**

---

DECRETO del PRESIDENTE n. **57**

DEL **12/09/2017**

---

**Oggetto:INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA” E DEL “PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO”.**

**Allegati n. /**

L'anno **2017** addì **12 (dodici)** del mese di **settembre** in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Claudia Bigi

**ADOTTA**

il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## IL PRESIDENTE

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- il termine per l'approvazione del Bilancio Consolidato per gli Enti che non hanno preso parte della sperimentazione è il 30 Settembre 2017;
- il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'articolo 233-bis del TUEL.

### RILEVATO CHE:

- ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":
  - 1) «gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
  - 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubbliche, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata».

- nel documento unico di programmazione (DUP) per il 2017e nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017, approvati con deliberazione consiliare n. 24 del 13/04/2017 e che qui si intendono integralmente richiamati, per quanto di interesse del presente provvedimento, sono riportate le società partecipate dalla Provincia di Massa-Carrara;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Provincia sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che:

*«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato».*

- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:

*«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2, nei casi di:*

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente". In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.»*

- la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2016 è la seguente:

<b>Parametri</b>	<b>Provincia di Massa-Carrara</b>	<b>% su parametri</b>	<b>Importo della percentuale (Soglia di rilevanza)</b>
Totale attivo	<b>241.631.713,87</b>	10%	24.163.171,39
Patrimonio netto	<b>56.463.841,64</b>	10%	5.646.384,16
Ricavi caratteristici	<b>39.790.432,93</b>	10%	3.979.043,29

- le società partecipate della Provincia di Massa-Carrara al 31/1/2016 risultano le seguenti:

SOCIETA'	quota partecip. %	Capitale sociale sottoscritto 2016	Numero azioni	Valore nominale unitario
Società AREA spa	10,75%	€ 6.868.918,18	1.430	€ 516,46
Fidi Toscana	0,08%	€ 160.163.224,00	2.330	€ 52,00
IMM	4,55%	€ 32.138.851,60	812.890	€ 1,80
Progetto Carrara	0,03%	€ 73.988.693,00	48	€ 516,45
CERMEC	5,00%	€ 2.065.840,00	400	€ 258,23
EAMS	57,59%	€ 10.000,00		
Equi Terme Spa	37,26%	€ 736.028,00	403.341	€ 0,68
AMIA	0,43%	3.462.864,30	58	€ 258,23
B Pop Etica Coop A.r.l.	0,00009%	59.379.863,00	93	€ 55,50

- Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 23/05/2017 è stato approvato il Rendiconto di esercizio dell'anno 2016, senza citare alcun consolidamento di dati di Bilancio con eventuale soggetto appartenente al "*gruppo amministrazione pubblica*" della Provincia di Massa-Carrara, in quanto le società hanno come termine ultimo per l'approvazione dei propri bilanci il 30/06 di ogni anno e conseguentemente gli uffici non erano in possesso dei dati utili per tale finalità;

#### **RITENUTO, QUINDI, CHE:**

- In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio contabile 4/4, sopra indicati, risulta facente parte del "*gruppo amministrazione pubblica*" della Provincia di Massa-Carrara, solo la società Agenzia Energetica Provinciale (EAMS) s.r.l., in qualità di Società Controllata della medesima Provincia di Massa-Carrara e sulla quale la stessa Provincia di Massa-Carrara esercita, infatti, un'influenza dominante a seguito di esplicita clausola statutaria presente nello Statuto sociale di tale società;
- Tutte le altre società partecipate sono da considerarsi escluse "*gruppo amministrazione pubblica*" della Provincia di Massa-Carrara, poiché non risultano ricomprendibili, né tra gli enti strumentali dell'ente, né tra le società controllate dall'Ente, né tra le società partecipate dall'Ente e affidatarie di Servizi Pubblici da parte dell'Ente stesso;
- In base ai criteri stabili dalla Legge e dal principio contabile 4/4, sopra indicati, la Agenzia Energetica Provinciale (EAMS) s.r.l. non risulta parte del possibile perimetro di consolidamento del Bilancio della Provincia di Massa-Carrara, poiché i dati di Bilancio della medesima Agenzia Energetica Provinciale (EAMS) s.r.l., la qualificano quale

irrilevante dal punto di vista economico rispetto al Bilancio della Provincia di Massa-Carrara, come evidenziato nella tabella parametrica sotto riportata:

Parametri	Soglia rilevanza Provincia di Massa-Carrara	Bilancio 2015 * EAMS
Totale attivo	24.163.171,39	189.098,00
Patrimonio netto	5.646.384,16	28.703,00
Ricavi caratteristici	3.979.043,29	101.596,00
		* i dati del bilancio 2016 non sono ancora pervenuti

- In considerazione di quanto sopra, la Provincia di Massa-Carrara, non debba procedere alla redazione del Bilancio Consolidato con alcun soggetto appartenente al "*gruppo amministrazione pubblica*" della Provincia di Massa-Carrara;

Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore 2 , ai sensi dell'art. 49 del TUEL

### DECRETA

- 1) Di individuare, per l'anno 2016, quale componente del "Gruppo amministrazione pubblica" della Provincia di Massa-Carrara", oltre alla Provincia stessa, capogruppo, il seguente organismo partecipato, in qualità di Società controllata della medesima Provincia di Massa-Carrara e sulla quale la stessa Provincia di Massa-Carrara esercita un'influenza dominante a seguito di esplicita clausola statutaria presente nello Statuto sociale di tale società: **Agenzia Energetica Provinciale (EAMS) s.r.l.**;
- 2) Di non includere alcun organismo partecipato dalla Provincia di Massa Carrara nel perimetro di consolidamento e, conseguentemente, di non procedere alla predisposizione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016, poiché i dati di Bilancio della suddetta Agenzia Energetica Provinciale (EAMS) s.r.l. qualificano la medesima Società come irrilevante dal punto di vista economico rispetto al Bilancio della Provincia di Massa-Carrara.

IL PRESIDENTE  
(Gianni Lorenzetti)

ALLEGATO ALL'ATTO

Decreto del Presidente n° 57 DEL 12/09/2017

**PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO**

( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)

**Dirigente Settore 2**

**Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC -  
Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di Genere  
Dott.ssa Claudia Bigi**

favorevole

contrario

**se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla presente proposta.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

( ART. 49 DEL D.lgs 267/2000)

**Dirigente Settore 2**

**Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati- SIC -  
Economato- Pubblica Istruzione- Rete Culturale – Politiche di Genere  
Dott.ssa Claudia Bigi**

favorevole

contrario

**se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato alla presente proposta.**

Letto, confermato e sottoscritto

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Claudia Bigi

**IL PRESIDENTE**

Gianni Lorenzetti